

Segreteria Nazionale :  
Viale Pasteur, 10  
00144 Roma

Sede Legale:  
Via Petitti, 16  
20149 Milano

---

Roma, 20/11/2012

## **OGGETTO: DECRETO SUI RITARDATI PAGAMENTI**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012 il decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 che, recependo la direttiva europea 2011/7/UE, va a modificare il decreto 9 ottobre 2002 n.231.

Il nuovo decreto, che sarà in vigore dal 30 novembre 2012, introduce significative modifiche nella disciplina relativa alle transazioni commerciali aventi ad oggetto beni e servizi, concluse successivamente al 01 gennaio 2013.

Contratti tra pubblica amministrazione e imprese:

- a. il termine di pagamento è, di regola, 30 giorni
- b. le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un diverso termine di pagamento quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione: il termine non può in ogni caso superare i 60 giorni
- c. in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore è tenuto a pagare gli interessi di mora (che decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora) su base giornaliera pari al tasso applicato dalla BCE alle più recenti operazioni di rifinanziamento maggiorato di 8 punti percentuali (in passato erano 7)
- d. eventuali procedure volte ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto non possono superare i 30 giorni dalla consegna, a meno che non sia concordato per iscritto dalle parti e previsto nella documentazione di gara e non sia gravemente iniquo per il creditore.



Contratti tra imprese:

- a. il termine di pagamento è di 30 giorni, se le parti non prevedono contrattualmente un termine diverso
- b. le parti possono concordare un termine superiore a 60 giorni, purchè questo sia pattuito per iscritto e non sia gravemente iniquo per il creditore
- c. in caso di mancato pagamento, il tasso degli interessi di mora può essere liberamente concordato tra le imprese, purché non risulti gravemente iniquo per il creditore

In entrambi i casi comunque, sia per i contratti tra imprese che per quelli tra imprese e pubblica amministrazione, il decreto prevede che, in caso di ritardato pagamento, il creditore abbia diritto ad un rimborso forfettario di 40 euro, salva la prova dei maggiori costi sostenuti per il recupero. Inoltre, alle parti viene lasciata la libertà di concordare un pagamento a rate.

La direttiva, nel corso della sua lavorazione (e non nella fase di recepimento), è stata in parte contrastata dallo Stato italiano, preoccupato da tempi di pagamento così stretti per la propria pubblica amministrazione, mentre è stata fortemente sollecitata sia da Confindustria che dagli esposti ricevuti dalla Commissione Europea, uno dei quali presentato da Assortopedia nel luglio del 2011.

Potete trovare il testo del decreto alla sezione "normativa" del nostro sito.

Distinti saluti,

IL SEGRETARIO  
Michele Clementi

